



## INDICE

### Le regole per l'applicazione della cedolare secca

	<b>1</b>
La cedolare secca sugli affitti	1
Regole attuative	1
Opzione per l'applicazione della cedolare secca	1
Durata dell'opzione e facoltà di revoca	2
Ipotesi particolari	2
Disciplina transitoria per l'anno 2011	3
Versamento della cedolare secca	3
Versamento in acconto della cedolare secca per l'anno 2011	4
Versamento in acconto della cedolare secca per l'anno 2012	4
Modelli da utilizzare per scegliere la "cedolare secca"	4

### Autorizzazione a soggetti black list come garanzia di trasparenza negli appalti pubblici

	<b>10</b>
Ambito di applicazione	11
Procedimenti e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	12

### Quali i limiti alla rilevanza delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti?

	<b>14</b>
Spese alberghiere e oneri per la somministrazione di alimenti e bevande: i limiti del 75% e del 2%	14

Le spese di rappresentanza: la concorrenza del limite del 75% e dell'1% dei compensi	15
La partecipazione a corsi, convegni e simili: il calcolo del «doppio» limite	15
Le spese di vitto ed alloggio deducibili in misura integrale	16
L'IIVA non detratta	16

### Autotrasporto merci e logistica: trattamento delle festività

	<b>18</b>
Accordo 26/1/2011	18
Riduzione delle giornate festive	18
Trattamento economico	18

### Comunicazioni obbligatorie telematiche, nuove regole e standard

	<b>21</b>
--	-----------

### CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

	<b>22</b>
--	-----------

Con il navigatore del professionista provate a sbagliarvi. Se ci riuscite.

**B.Point Direzione Studio**  
La soluzione unica per gli adempimenti e gli incarichi professionali.

B.Point Direzione Studio. Da OSRA e il fisco, i protagonisti del software e dell'editoria.

**OSRA**  
Gruppo Wolters Kluwer

# LE REGOLE PER L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA

Tratto da "Pratica Fiscale n. 18 del 2 maggio 2011"  
di Antonella Benedetto e Sabatino Ungaro  
Dottori commercialisti in Salerno

## LA NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca nonché i termini e le modalità di versamento in acconto e saldo dell'imposta sia per il periodo d'imposta 2011 sia per i periodi successivi.

Sono stati, inoltre, approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione e le relative istruzioni.

Se il contratto di locazione presenta determinate caratteristiche, la registrazione del contratto e l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca possono avvenire tramite un modello semplificato di denuncia (Siria) da trasmettere esclusivamente in via telematica. In caso contrario l'opzione viene espressa attraverso il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale vengono approvate le integrazioni necessarie ai fini dell'opzione.

### ► Riferimenti

- Agenzia delle Entrate, provvedimento 7 aprile 2011
- D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: art. 3

## La cedolare secca sugli affitti

Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, concernente "Disposizioni in materia di **Federalismo Fiscale Municipale**", disciplina, all'art. 3, la cedolare secca sugli affitti. Le disposizioni relative sono entrate **in vigore il 7 aprile 2011**. Viene quindi introdotto un regime di **tassazione facoltativo** degli **immobili ad uso abitativo** concessi **in locazione** per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. Ma trattasi soprattutto di un **regime alternativo** rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove i redditi da locazione vanno ad aggiungersi all'imposizione personale del contribuente con una deduzione forfettaria per il recupero delle spese di gestione pari al 15% se il canone è libero o al 40,5% se il canone è concordato.

Le **aliquote** sono differenziate in relazione alla tipologia del contratto di locazione stipulato:

- **21%** sui canoni di locazione annui stabiliti dalle parti (contratti a canone libero);

- **19%** con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenza di disponibilità abitative (art. 1, lett. a e b del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551) e nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

## ESEMPIO n. 1

### Tipo di contratto: a canone libero

Canone di locazione annuo = 20.000 euro

Tassazione con cedolare secca =  
21%\*20.000=4.200 euro

### Tipo di contratto: a canone concordato

Canone di locazione annuo = 20.000 euro

Tassazione con cedolare secca =  
19%\*20.000=3.800 euro

La cedolare secca **sostituisce**:

- l'IRPEF e le relative addizionali;
- le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione;
- le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.

## Regole attuative

Le disposizioni attuative del regime sostitutivo della cedolare secca sono state adottate dall'Agenzia delle Entrate contestualmente all'entrata in vigore dello stesso con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011.

## Opzione per l'applicazione della cedolare secca

Sotto il profilo soggettivo, possono optare per la cedolare secca sugli affitti soltanto le **persone fisiche** purché titolari del diritto di **proprietà o di altro diritto reale di godimento** su unità immobiliari **abitative locate**.

La cedolare secca non può trovare applicazione con riferimento alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.

**Da ricordare:**

L'immobile locato deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere un'unità abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10 (uffici);
- essere adibito ad abitazione principale.

Può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata complessiva nell'anno non superiore ai 30 giorni di qualsiasi importo).

L'opzione per il nuovo regime può essere esercitata con riferimento a **ciascun immobile** ad uso abitativo locato per finalità abitative e alle relative **pertinenze** purché **locate congiuntamente**. Essa va esercitata **in sede di registrazione del contratto**, mediante i modelli

approvati con il provvedimento in esame ovvero, a seconda dei casi, il modello semplificato (Siria) e il modello 69.

In caso di **proroga**, anche tacita, **del contratto di locazione**, l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata nel termine per il versamento dell'imposta di registro (entro 30 giorni dalla data di stipula dei contratti o dall'inizio della loro esecuzione in caso di contratto verbale) mediante il modello 69.

Per i **contratti** per i quali **non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso**, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto.

**Tavola n. 1 - Esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca**


<b>Ipotesi</b>	<b>Quando optare</b>
Esercizio dell'opzione con riferimento ad immobili abitativi e relative pertinenze	Con la registrazione del contratto mediante il modello semplificato o il modello 69
Proroga, anche tacita, del contratto di locazione	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro mediante il modello 69
Contratti per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso	Con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito ovvero in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto.

Nonostante il mancato esercizio dell'opzione nella prima annualità del contratto, non viene meno la possibilità di optare per il regime della cedolare secca per le annualità successive nel termine per il versamento dell'imposta di registro, mediante il modello 69.

**Attenzione**

Ai sensi del comma 11 dell'art. 3 del D.Lgs. 7 marzo 2011, n. 23, **condizione di efficacia dell'opzione** è che il **locatore comunichi preventivamente**, con lettera **raccomandata**, al conduttore la **rinuncia**, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla **facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone**, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

di opzione esercitata nelle annualità successive. Tuttavia può **revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva** a quella in cui questa è stata esercitata. La revoca va effettuata **entro il termine** previsto per il **pagamento dell'imposta di registro** relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento dell'imposta di registro dovuta. In ogni caso rimane ferma la facoltà di esercitare l'opzione nelle annualità successive.



**Durata dell'opzione e facoltà di revoca**

Una volta esercitata l'opzione, il locatore è **vincolato** all'applicazione del regime della cedolare secca **per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga** ovvero per il **periodo di durata residua** del contratto nel caso

**Ipotesi particolari**

- E' possibile che il contratto di locazione abbia ad **oggetto diverse unità immobiliari abitative** e che l'opzione per l'applicazione della cedolare secca venga **esercitata solo con riferimento ad alcuni** degli stessi. In tal caso l'imposta di registro è calcolata solo sui canoni riferiti agli immobili per i quali il locatore non si sia avvalso del regime della cedolare secca. Tuttavia se il canone è

pattuito unitariamente l'imposta di registro è calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita. In ogni caso va assolta l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

- E' possibile che vi siano **più locatori dell'immobile** ad uso abitativo e delle relative pertinenze locate congiuntamente. In tal caso l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore, compilando l'apposito modello semplificato (Siria) o il modello 69, anche perché essa esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata.
- **I locatori che non optano per la cedolare secca** sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. L'imposta di registro deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta. L'imposta di bollo sul contratto di locazione deve essere comunque assolta.

### Disciplina transitoria per l'anno 2011

Il regime della cedolare può applicarsi, per il periodo d'imposta 2011, ai contratti in corso nell'anno 2011, anche se con **scadenza anteriore al 7 aprile 2011**, ovvero oggetto di **risoluzione volontaria prima** della predetta data.

Per i contratti **in corso nel 2011, scaduti** ovvero oggetto di **risoluzione** volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011. E' **escluso il rimborso** delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2011 al versamento dell'acconto della cedolare secca, ove dovuto.

L'applicazione della **cedolare secca in sede di dichiarazione** dei redditi da presentare **nell'anno 2012** ha **effetto** anche per l'**annualità contrattuale** decorrente dall'anno **2011**.

Per i contratti **registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011** l'opzione si esprime in sede di registrazione del contratto. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non è ancora decorso, l'opzione si esprime con il modello 69.

Per i **contratti** per i quali il **termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011** la registrazione, anche ai fini dell'opzione, può essere effettuata entro tale ultimo termine. Entro il medesimo termine può essere effettuata l'opzione per i contratti il cui

termine di pagamento per la proroga scade nel medesimo periodo.

In caso di **risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011** ovvero di risoluzione per la quale, alla predetta data, non è scaduto il termine per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l'opzione per l'applicazione della cedolare secca si può esprimere anche entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione, mediante il modello 69 e ha effetto per l'applicazione della cedolare secca per il periodo d'imposta 2011. L'opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la non applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento d'acconto, ove dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d'imposta 2011.

### Tavola n. 2 – Esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca

Scadenza	Quando optare
Contratti scaduti o risolti, già registrati. Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata	Con la dichiarazione del 2012 per i redditi del 2011
Contratti registrati a partire da oggi o prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta	Con la registrazione del contratto  Per i contratti prorogati l'opzione va fatta con il modello 69
Contratti per cui la registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno	Entro il 6 giugno
Contratti risolti a partire dal 7 aprile e per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione

### Versamento della cedolare secca

La cedolare secca deve essere applicata sull'intero canone pattuito dalle parti e in ogni caso il reddito da tassare non può essere inferiore alla rendita rivalutata.

Come si desume dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 la cedolare deve essere versata con le modalità ed **entro il termine stabilito per il versamento dell'IRPEF**.

E' prevista la corresponsione di acconti di cedolare ed in particolare per i redditi prodotti nel 2011, l'acconto deve essere versato nella misura dell'85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%.

## Versamento in acconto della cedolare secca per l'anno 2011

Per i contratti in corso nel 2011, il versamento dell'acconto, pari all'85 per cento dell'imposta dovuta, deve essere effettuato in **un'unica soluzione**, entro il **30 novembre 2011**, se inferiore a euro 257,52 e in **due rate**, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:

- la **prima**, nella misura del 40%, entro il **16 giugno** ovvero entro il **18 luglio con la maggiorazione** dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- la **seconda**, nella restante misura del 60 per cento, entro il **30 novembre 2011**.

### ESEMPIO n. 2

Tizio ha concesso in locazione un immobile ad uso abitativo.

Il contratto prevede un canone non concordato di 12.000 euro all'anno (1.000 euro al mese) ed è stato registrato nel 2010.

Per stabilire l'importo dell'acconto per il 2011 bisogna calcolare l'85% della cedolare dovuta per il 2011 ( $85\% \times 12.000 = 10.200$ )

E sul risultato applicare l'aliquota del 21% ( $21\% \times 10.200 = 2.142$ ).

L'acconto per il 2011 è pari ad Euro 2.142,00.

La prima rata pari ad Euro 856,80 ( $40\% \times 2.142$ ) va versata entro il 16 giugno ovvero entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

La seconda rata pari ad Euro 1.285,20 ( $60\% \times 2.142$ ) va versata entro il 30 novembre 2011.

Per i **contratti con decorrenza dal 1° giugno** il versamento d'acconto è effettuato, in **un'unica rata**, entro il **30 novembre 2011**.

Per i contratti con **decorrenza dal 1° novembre 2011** il versamento in acconto **non è dovuto**.

### Attenzione

Non è dovuto l'acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera Euro 51,65.

E' possibile anche **rateizzare** il versamento della prima rata dell'acconto della cedolare secca anche se sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell'IRPEF.

L'acconto va sempre versato con il **modello F24**, anche dai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e presentano la dichiarazione dei redditi al sostituto d'imposta o a un CAF o a un professionista abilitato.

## Versamento in acconto della cedolare secca per l'anno 2012

A partire dal 2012 va versato un acconto pari al **95%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Le regole e i termini per il versamento sono quelli indicati in precedenza.

## Modelli da utilizzare per scegliere la "cedolare secca"

Con lo stesso provvedimento 7 aprile 2011, l'Agenzia ha approvato anche i modelli da utilizzare per l'esercizio del diritto di opzione per il pagamento della cedolare secca. In particolare, vengono approvati due modelli da utilizzarsi alternativamente a seconda dei dati da trasmettere:

- il **modello Siria**, da utilizzarsi per i casi più semplici, in presenza di un numero limitato di conduttori e locatori e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione;
- il **modello 69**, appositamente modificato rispetto a quello introdotto con il provvedimento 25 giugno 2010 ed integrato in modo da prevedere la possibilità di esercitare il diritto di opzione.

### Il "modello Siria"

Per i **nuovi contratti** o, comunque, per i contratti con **decorrenza a partire dall'8 marzo 2011**, il provvedimento stabilisce che è possibile optare per la cedolare secca mediante la compilazione e la trasmissione del modello Siria. Tale modello, reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal sito web della stessa, consente la registrazione a tutti gli effetti del contratto di locazione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, prevedendo, altresì, la possibilità di esercitare il diritto di opzione per la cedolare secca già in sede di registrazione del contratto.

Il modello deve essere **trasmesso esclusivamente per via telematica** dai soggetti abilitati oppure dai soggetti incaricati (art. 3, c. 3, D.P.R. n. 332 del 22 luglio 1998 e successive modificazioni); esso si compone di n. 2 pagine:

- la **prima pagina** contiene i dati dei locatori comprensivi dell'opzione per il regime della cedolare secca, nonché i dati dei conduttori;
- nella **seconda pagina** sono indicati i dati catastali dell'unità abitativa e delle relative pertinenze, nonché tutti gli altri dati necessari per la registrazione del contratto (importo e periodicità del canone, data di stipula del contratto, durata).

Gli elementi riportati nel modello devono coincidere con quelli contenuti nel contratto. Difatti, nella denuncia telematica sono riportati gli elementi essenziali del contratto di locazione sottoscritto dalle parti. Pertanto, il documento contrattuale non deve essere allegato al modello ai fini della registrazione (art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010) ma va conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento stabilisce che tale modello di denuncia può essere utilizzato per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca solo se il contratto di locazione possiede una serie di **requisiti**, di seguito indicati nel dettaglio:

- un numero di locatori non superiore a tre, ciascuno dei quali esercita la scelta per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso;
- un numero di conduttori (inquilini) non superiore a tre;
- una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili devono essere censiti regolarmente in catasto con attribuzione di rendita;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e non ulteriori pattuizioni.

Per la compilazione del modello, si veda l'esempio n. 3.

**ESEMPIO n. 3**

- La **prima pagina** del modello riporta i dati dei singoli locatori e conduttori, nonché la dichiarazione che si sta optando per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011.

DIREZIONE PROVINCIALE DI <b>SALERNO</b>		UFFICIO TERRITORIALE DI <b>SALERNO</b>	
<b>LOCATORE</b>			
<b>DATI DEL LOCATORE</b>  FIRMATARIO DELLA DENUNCIA <input checked="" type="checkbox"/>	Codice fiscale <b>R S S N N L 6 0 A 4 1 H 7 0 3 D</b>		
	Cognome <b>ROSSI</b>		Nome <b>ANTONELLA</b>
<b>DATI DEL LOCATORE</b>  FIRMATARIO DELLA DENUNCIA <input type="checkbox"/>	Data di nascita giorno mese anno <b>01 01 1960</b>		
	Sesso (M/F) <b>F</b>	Comune (o Stato estero) di nascita <b>SALERNO</b>	Provincia (sigla) <b>SA</b>
Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23			
FIRMA			
Codice fiscale <b>R L N M R C 6 2 R 0 7 F 8 3 9 V</b>			
Cognome <b>ORLANDO</b>		Nome <b>MARCO</b>	
Data di nascita giorno mese anno <b>07 10 1962</b>			
Sesso (M/F) <b>M</b>	Comune (o Stato estero) di nascita <b>NAPOLI</b>	Provincia (sigla) <b>NA</b>	
Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23			
FIRMA			

Nel primo riquadro del modello vanno indicati i dati del locatore o dei locatori (nel caso di immobili in comproprietà), fino ad un massimo di tre (L1, L2, L3). Se i locatori sono più di tre non può essere utilizzato il modello Siria. Il locatore, apponendo la propria firma, dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili indicati nella denuncia e opta per il regime della cedolare secca.

In presenza di più locatori, ciascuno di essi deve indicare i propri dati anagrafici ed esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca. Inoltre, il locatore che sottoscrive la denuncia deve barrare la casella "Firmatario della denuncia".

CONDUTTORE	
DATI DEL CONDUTTORE	Codice fiscale B N C R S L 6 5 D 4 8 H 5 0 1 Y
	Cognome BIANCHI
	Nome ROSSELLA
	Data di nascita giorno mese anno Sesso (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) 08 04 1965 F ROMA RM

Subito dopo i dati del locatore, devono essere indicati i dati del conduttore (inquilino) o dei conduttori. Anche in questo caso, il numero dei soggetti non può essere superiore a 3 (C1, C2, C3).

- La **seconda pagina** del modello contiene, invece, i dati dell'immobile locato ad uso abitativo, nonché delle eventuali pertinenze che con esso vengono locate. Come già detto, tali dati devono essere conformi a quelli indicati nel contratto di locazione.

IMMOBILI	
DATI DEGLI IMMOBILI	% Possesso L1 50 00 % Possesso L2 50,00 % Possesso L3 , Comune SALERNO Provincia (sigla) SA
	IMMOBILE L1 50 00 L2 50,00 L3 , Codice comune H 7 0 3 I/P I 3 Tipologia urbana/ catastale 2 0 Foglio 4 1 Particella 4 Subalterno 8
	Categoria catastale A 2 5 Rendita catastale 924 00 Tipologia (via, piazza, ecc.) VIA Indirizzo GARIBALDI 6 N. civico 87

In relazione all'**immobile locato**, vanno indicati:

- (1) la percentuale di possesso dell'immobile per ciascun locatore. Nell'esempio, l'immobile risulta per il 50% di proprietà del locatore L1 e per il restante 50% di proprietà del locatore L2;
- (2) il codice del comune dove è situato l'immobile. Il codice, disponibile sul sito del Ministero dell'Economia, può essere di quattro o cinque caratteri;
- (3) se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare) indicare "I", se invece si tratta di porzione di immobile indicare "P". Nell'esempio considerato la locazione ha ad oggetto un intero immobile;
- (4) i dati dell'immobile risultanti dai documenti catastali;
- (5) la categoria e la rendita catastale. In caso di fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, per la registrazione con esercizio dell'opzione è necessario recarsi presso un ufficio dell'Agenzia e utilizzare la modulistica ordinaria;
- (6) l'indirizzo dove è situato l'immobile.

Il riquadro successivo deve contenere, invece, i **dati del contratto** di cui si chiede la registrazione.

In particolare, vanno indicati:

- (7) i dati del canone annuo. Nel caso in cui il contratto abbia una durata inferiore all'anno, indicare l'importo del canone relativo all'intera durata del contratto. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso;
- (8) barrare la casella se il contratto è un affitto concordato (articoli 2, comma 3 e 8 della legge 431/98);
- (9) la periodicità (indicare se si tratta di canone pagato mensilmente, bimestralmente, ecc.);
- (10) la data di stipula del contratto, nonché la durata dello stesso.

CONTRATTO	
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	Canone annuo CANONE 42.000,00
	Canone concordato <input checked="" type="checkbox"/> Periodicità 1
	Data di stipula giorno mese anno dal giorno mese anno al giorno mese anno 12 04 2011 dal 12 04 2011 al 12 04 2015

- Infine, l'**ultima parte** contiene la sottoscrizione della denuncia da parte del locatore firmatario e dell'intermediario abilitato.

<b>SOTTOSCRIZIONE</b>							
<b>FIRMA</b>	<p>Il sottoscritto, locatore firmatario della denuncia, dichiara che i dati contenuti nel presente modello:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coincidono con quelli presenti nel contratto di locazione;</li> <li>- sono stati portati a conoscenza di tutte le parti del contratto.</li> </ul> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px; font-weight: bold; color: red;">11</span> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">FIRMA</p>						
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	<p>Codice fiscale dell'intermediario <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">FRNNGI60E05F839S</span></p> <p>Impegno alla presentazione in via telematica <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 10px; font-weight: bold; color: red;">12</span> </div> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">FIRMA DELL'INTERMEDIARIO</p> <p>Data dell'impegno</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">giorno</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">mese</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">anno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">12</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">04</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2011</td> </tr> </table>	giorno	mese	anno	12	04	2011
giorno	mese	anno					
12	04	2011					

(11) La denuncia deve essere firmata da almeno un locatore, quello che nei suoi dati anagrafici ha barrato la relativa casella sulla sinistra.

Il locatore che sottoscrive la denuncia attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nel contratto di locazione e che ha comunicato a tutti i contenuti della denuncia (cioè in sostanza l'opzione), soprattutto al conduttore.

(12) Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto, infine, dall'intermediario che trasmette la denuncia, in via telematica. Nella casella «Impegno alla presentazione in via telematica», si indica il codice 1 se la denuncia è stata predisposta dal locatore firmatario, 2 se è stata predisposta dall'intermediario.

## Il "modello 69"

Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando **non ricorrono i requisiti** per utilizzare quello semplificato **Siria**. Nel caso in cui, ad esempio, ci siano più di tre locatori o conduttori (si pensi al caso della locazione di immobili ad uso abitativo concessi agli studenti fuori sede) deve essere utilizzato il modello 69. Il provvedimento del 7 aprile ha modificato alcuni campi del modello 69, in realtà già in precedenza oggetto di modifiche prima con provvedimento del 25 giugno 2010 e, successivamente, con il provvedimento del 4 marzo 2011. Il **modello 69**, in particolare, è stato **modificato** in modo tale da consentirne l'utilizzo per qualunque ipotesi contemplata dal provvedimento 7 aprile 2011, compresa la risoluzione o la proroga. Esso può tranquillamente **sostituire il modello Comunicazione Dati Catastali (CDC)** per gli adempimenti ad esso connessi previsti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010.

Il nuovo modello 69, che è liberamente disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, deve essere **presentato in forma cartacea** agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in duplice copia sia per la registrazione degli atti, sia per gli adempimenti

successivi che riguardano tali atti; esso, difatti, deve essere utilizzato anche per la registrazione di tutti gli eventi che riguardano la vita contrattuale, come cessazioni, risoluzioni anticipate e proroghe.

Il modello si compone di **tre pagine** ed è suddiviso in tre parti:

- parte riservata all'ufficio, che non deve essere compilata dal richiedente;
- quadri A, B, D, E ed F, che devono essere compilati dal richiedente;
- quadro C, che va compilato dai notai e dagli altri ufficiali roganti, per gli atti pubblici e scritture private autenticate o dagli uffici, per le scritture private non autenticate.

La registrazione di scritture private non autenticate può essere chiesta in qualsiasi ufficio delle Entrate. Una volta effettuata la registrazione, tutti gli adempimenti successivi devono essere comunicati esclusivamente allo stesso ufficio.

In particolare, il **quadro A** contiene i dati generali riguardanti l'atto che si va a registrare, nonché i dati relativi al richiedente la registrazione ed al tipo di adempimento richiesto. Si veda la Tavola n. 3.

## Tavola n. 3 – Compilazione del quadro A del nuovo modello 69

Quadro "A" prima del provvedimento 7 aprile 2011			
QUADRO A			
ALL'UFFICIO ALL'UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE DI SALERNO	Foglio N. 1	La richiesta si compone di N. 2 fogli	
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE RSSMRA57C52H501J	DATA DI STIPULA 1   5   0   3   2   0   1   1	N. DI REPERTORIO	
NATURA DELL'ATTO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO			
Quadro "A" dopo il provvedimento 7 aprile 2011			
QUADRO A DATI GENERALI			
ALL'UFFICIO DI:	Foglio N. .... / di tot. ....	N. DI REPERTORIO	1
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
TIPOLOGIA DELL'ATTO	ADEMPIMENTO Reg Pro Ces Ris		USO ABITATIVO Si
			5

Come accennato, il modello 69 è stato modificato in modo da comprendere le novità introdotte dal provvedimento dell'Agenzia del 7 aprile 2011. Il nuovo modello, difatti, dovrà contenere, se esistente, il "numero di repertorio" (1) dell'atto, ossia il numero con cui viene classificato l'atto nel repertorio del notaio o dell'ufficiale rogante (ad es. Segretario comunale). Poiché, poi il modello non è utilizzato più esclusivamente nei casi di stipula del contratto, sarà possibile indicare la data di "adempimento" dell'atto che può consistere nella registrazione, proroga, nella cessione, risoluzione (2); nel caso in cui si tratti di contratti di locazione e affitto di beni immobili dovranno indicarsi il giorno, il mese e l'anno del termine del periodo di proroga (3); dopo l'indicazione della **tipologia dell'atto** (ad es. vendita, permuta, costituzione o cessione di usufrutto, divisione, denuncia di contratto verbale, locazione, comodato, ecc., nei casi di registrazione dell'atto ovvero adempimenti successivi di contratti di locazione e affitto di beni immobili per i quali si rende necessario riportare l'identificativo telematico del contratto e/o gli estremi identificativi dell'atto) va indicato, con una crocetta, l'**adempimento** che si va a registrare (barrando alternativamente la casella reg, pro, ces o ris a seconda che si tratti di registrazione, proroga, cessione o risoluzione) (4); infine, va barrata la casella "**uso abitativo**" nel caso in cui sia presente almeno un negozio con codice "7202" (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca (5). Barrando tale ultima casella, in pratica, il soggetto richiedente sta **optando per il pagamento della "cedolare secca"**.

I quadri "B" e "C" sostanzialmente non subiscono modifiche e restano uguali a quelli contenuti nel modello modificato con il provvedimento del 4 marzo 2011, provvedimento con il quale era stato già previsto un maggiore spazio per il riporto dei dati (maggiore numero di righe). Essi contengono rispettivamente i dati dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto (quadro "B") ed i dati descrittivi dell'atto (quadro "C"), da compilarsi, quest'ultimo, a cura di notai o di ufficiali roganti (atti pubblici, scritture private autenticate) o anche dell'ufficio (scritture private non autenticate).

Anche il quadro "D" in pratica non ha subito

significative variazioni. L'unica novità risiede nella possibilità di indicare se si tratta di immobile in "via di accatastamento".

Il provvedimento del 7 aprile ha, comunque, introdotto due ulteriori quadri: il **quadro "E"** ed il **quadro "F"**. Entrambi vanno compilati solo se nel modello è presente almeno un negozio con codice "7202" (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, ossia se è stata barrata la relativa casella nel quadro A. Si veda la Tavola n. 4.

**Tavola n. 4 – Compilazione dei quadri E e F del nuovo modello 69**

- Le informazioni contenute nel nuovo **quadro E** - "Tabella di associazione immobili/ pertinenze" - sono utili per collegare le eventuali pertinenze all'immobile principale. I dati in esso contenuti, sono legati a quelli contenuti nei precedenti quadri "C" e "D".

QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI/ PERTINENZE								
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILI PRINCIPALI			PERTINENZA				
	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile	Numero Ordine immobile
1								

Il quadro dovrà contenere:

- (1) il **numero d'ordine dei codici negozio** 7202 presenti nel "QUADRO C" relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca;
- (2) il **numero ordine immobile**, relativi agli immobili ad uso abitativo presenti nel "QUADRO D" i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca;
- (3) **numero ordine immobile relativo alla pertinenza**, ossia i numeri d'ordine presenti nel "QUADRO D" relativi alle pertinenze dell'immobile già indicato nella colonna "Immobili principali - Numero Ordine Immobile".

- Il **quadro F** "Ulteriori dati degli immobili" dovrà appunto contenere ulteriori informazioni relative all'immobile o agli immobili (categoria catastale, rendita, uso abitativo) nonché dati riguardanti il locatore (% di possesso). Infine, deve essere indicato nella casella dell'ultima colonna la volontà di optare (SI) o meno (NO) per il regime della cedolare secca.

QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI								
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE		
	N. ord. imm.	Categoria	Uso abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.

“ Lo sai che

**B.Point SOLUTION PLATFORM gestisce:**

- l'allineamento gestione immobili e quadri di reddito fabbricati per consentire di indicare l'opzione della cedolare secca sui singoli immobili.
- il calcolo acconto cedolare secca e riporto nel Modello F24 per il versamento.
- Il calcolo convenienza dell'opzione per la cedolare secca con simulazione del risparmio di imposta, ipotizzando di optare per la cedolare secca su tutti i fabbricati locati.

**TuttoModelli – Contratti di affitto consente la gestione dei contratti di locazione, il calcolo delle relative imposte, la stampa del contratto stesso e la creazione del file secondo le specifiche tecniche per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.**

**[Guarda il calcolo della convenienza e consulta la scheda prodotto TuttoModelli Contratti di Affitto](#)**

”

# AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI BLACK LIST COME GARANZIA DI TRASPARENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Tratto da "Corriere Tributario n. 13/2011"

di Lucia Starola

Presidente Commissione Antiriciclaggio Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

**E'** stato emanato il **D.M. 14 dicembre 2010** contenente le disposizioni concernenti i **criteri di rilascio dell'autorizzazione**, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, alla partecipazione alle procedure di **aggiudicazione dei contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi "black list". Il decreto, attuativo delle disposizioni antiriciclaggio introdotte dal D.L. n. 78/2010 con l'obiettivo di garantire la trasparenza degli effettivi partecipanti alle gare pubbliche, definisce l'**ambito** di applicazione, i **soggetti obbligati**, i **requisiti** e il **procedimento** per il rilascio dell'autorizzazione, la **validità** della stessa, i **controlli** e la **decorrenza**

La Manovra 2010<sup>1</sup> comprende all'art. 37 una disposizione antiriciclaggio<sup>2</sup> con l'obiettivo, come si legge nella relazione ministeriale, di garantire la trasparenza degli effettivi partecipanti alle gare pubbliche; l'art. 37 fa parte del titolo II del decreto, in rubrica «Contrasto all'evasione fiscale e contributiva».

La disposizione risponde all'esigenza di assicurare la compiuta conoscenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti ammessi a partecipare alle procedure indette dalle stazioni appaltanti secondo la normativa nazionale ed è in linea con le recenti determinazioni internazionali, con specifico riferimento alle iniziative del G20 che promuovono la trasparenza del sistema economico-finanziario, anche al fine di assicurare condizioni di effettiva parità tra gli operatori economici nell'accesso alle gare pubbliche.

La disposizione prevede che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi codd. *black list*, individuati nei decreti del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze 21

## Note:

<sup>1</sup> D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

<sup>2</sup> La disposizione non confluisce nell'ambito del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

novembre 2001, siano ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 a condizioni di parità.

L'art. 37 prevede che l'autorizzazione sia rilasciata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (ovvero entro il 30 giugno 2010).

In attuazione dell'art. 37, comma 1, è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010 pubblicato in *G.U.* n. 36 del 25 febbraio 2011, contenente le disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione. L'art. 7 del decreto prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e pertanto a partire dal 27 marzo 2011. La disposizione viene interpretata nel senso che le istanze per il rilascio delle autorizzazioni possono essere presentate soltanto a partire da tale data.

L'autorizzazione costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione ma, in attesa del rilascio dell'autorizzazione, il concorrente può presentare la propria offerta (art. 1, comma 3), producendo copia dell'istanza già inviata dal Ministero.

L'art. 37 della Manovra 2010 prevede anche, al comma 2, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa escludere con proprio decreto dagli obblighi di cui si tratta alcuni dei Paesi già individuati, ovvero specifici settori di attività; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo potrà anche essere esteso a Paesi non *black list*, nonché a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti. Viene quindi prevista un'ampia autonomia al Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla delimitazione oggettiva,

soggettiva e territoriale, ivi compresa la possibilità di estendere l'obbligo ad operatori nazionali.

Sarà possibile, in sostanza:

- l'esonero di taluni Paesi *black list*, ovvero di taluni settori di attività anche per soggetti operanti in tali Paesi;
  - l'estensione dell'obbligo di autorizzazione a Paesi non *black list*, a specifici settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti, in questo caso non tanto per assicurare condizioni di parità tra gli operatori economici quanto per combattere fenomeni a particolare rischio di frode fiscale.
- Tale ulteriore decreto non è ancora stato emanato, ma l'art. 2 del D.M. 14 dicembre 2010 ne fa salva la previsione.

### Ambito di applicazione

Come indicato all'art. 1 del decreto viene disciplinato il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti.

Per delineare compiutamente l'ambito di applicazione appare utile riportare le definizioni richiamate all'art. 3 del D.Lgs. n. 163/2006:

- 1) i «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori;
- 2) gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- 3) gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del D.Lgs. n. 163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara;
- 4) gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- 5) gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

L'art. 2 del decreto richiama l'autorizzazione come condizione necessaria anche per gli affidamenti in subappalto<sup>3</sup> e nel caso di avvalimento<sup>4</sup>.

Pertanto nei casi e nei limiti in cui è possibile il subappalto anche il subappaltatore dovrà essere in possesso, se del caso, dell'autorizzazione di cui si tratta.

E così pure, nel caso in cui l'operatore economico che partecipa ad una procedura di gara, per la quale è richiesto il possesso di determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, dichiara di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico, anche quest'ultimo dovrà essere in possesso, se del caso, dell'autorizzazione di cui si tratta.

Destinatari della normativa

L'art. 2 del decreto prevede che le disposizioni in esame trovino applicazione per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi *black list*. Si tratta delle *black list* fiscali di cui ai decreti del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

Le due liste sono state oggetto di modifica nello scorso mese di luglio con D.M. 27 luglio 2010 che ha eliminato Malta, Cipro e Corea del Sud.

L'elenco dei Paesi *black list* è riportato nella Tabella n. 1.

**Tabella n. 1 - Elenco Paesi "black list"**

D.M. 21 novembre 2011	D.M. 4 maggio 1999
Andorra	Alderney ( <i>Aurigny</i> )
Anguilla	Andorra ( <i>Principat d'Andorra</i> )
Antille Olandesi	Anguilla
Aruba	Antigua e Barbuda ( <i>Antigua and Barbuda</i> )
Bahamas	Antille Olandesi ( <i>Nederlandse Antillen</i> )
Barbados	Aruba
Barbuda	Bahama ( <i>Bahamas</i> )
Belize	Bahreïn ( <i>Dawlat al-Bahrain</i> )
Bermuda	Barbados
Brunei	Belize
Filippine	Bermuda
Gibilterra	Brunei ( <i>Negara Brunei Darussalam</i> )
Gibuti ( <i>ex Afar e Issas</i> )	Costa Rica ( <i>Repubblica de Costa Rica</i> )
Grenada	Dominica
Guatemala	Emirati Arabi Uniti ( <i>Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida</i> )
Guernsey ( <i>Isole del Canale</i> )	Ecuador ( <i>Repuplica del Ecuador</i> )
Herm ( <i>Isole del Canale</i> )	Filippine ( <i>Pilipinas</i> )
Hong Kong	Gibilterra ( <i>Dominion of Gibraltar</i> )
Isola di Man	Gibuti ( <i>Djibouti</i> )
Isole Cayman	Grenada
Isole Cook	
Isole Marshall	
Isole Turks e Caicos	

<sup>3</sup> Art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

<sup>4</sup> Artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 163/2006.

Isole Vergini britanniche	Guernsey ( <i>Bailiwick of Guernsey</i> )
Isole Vergini statunitensi	Hong Kong ( <i>Xianggang</i> )
Jersey ( <i>Isole del Canale</i> )	Isola di Man ( <i>Isle of Man</i> )
Kiribati ( <i>ex Isole Gilbert</i> )	Isole Cayman ( <i>The Cayman Islands</i> )
Libano	Isole Cook
Liberia	Isole Marshall ( <i>Republic of the Marshall Islands</i> )
Liechtenstein	Isole Vergini britanniche ( <i>British Virgin Islands</i> )
Macao	Jersey
Maldive	Libano ( <i>Al-Jumhuriya al Lubnaniya</i> )
Malesia	Liberia ( <i>Republic of Liberia</i> )
Montserrat	Liechtenstein ( <i>Furstentum Liechtenstein</i> )
Nauru	Macao ( <i>Macau</i> )
Niue	Malaysia ( <i>Persekutuan Tanah Malaysia</i> )
Nuova Caledonia	Maldive ( <i>Divehi</i> )
Oman	Maurizio ( <i>Republic of Mauritius</i> )
Polinesia francese	Montserrat
Saint Kitts e Nevis	Nauru ( <i>Republic of Nauru</i> )
Salomone	Niue
Samoa	Oman ( <i>Saltanat 'Oman</i> )
Saint Lucia	Panama ( <i>Republica de Panamà</i> )
Saint Vincent e Grenadine	Polinesia Francese ( <i>Polynesie Française</i> )
Sant'Elena	Monaco ( <i>Principauté de Monaco</i> )
Sark ( <i>Isole del Canale</i> )	San Marino ( <i>Repubblica di S. Marino</i> )
Seychelles	Sark ( <i>Sercq</i> )
Singapore	Seicelle ( <i>Republic of Seychelles</i> )
Tonga	Singapore ( <i>Republic of Singapore</i> )
Tuvalu ( <i>ex Isole Ellice</i> )	Saint Kitts e Nevis ( <i>Fed. of Saint Kitts e Nevis</i> )
Vanuatu	Saint Lucia
	Saint Vincent e Grenadine ( <i>Saint Vincent and the Grenadines</i> )
	Svizzera ( <i>Confederazione Svizzera</i> )
	Taiwan ( <i>Chunghua MinKuo</i> )
	Tonga ( <i>Pule'anga Tonga</i> )
	Turks e Caicos ( <i>The Turks and Caicos Islands</i> )
	Tuvalu ( <i>The Tuvalu Islands</i> )
	Uruguay ( <i>Republica Oriental del Uruguay</i> )
	Vanuatu ( <i>Republic of Vanuatu</i> )
	Samoa ( <i>Independent State of Samoa</i> )

Il decreto ministeriale, riprendendo fedelmente la lettera dell'art. 37, esclude l'ipotizzata estensione dell'applicazione della disciplina anche alle imprese italiane controllate da soggetti con

residenza, domicilio o sede in Paesi *black list*. Non è escluso che tale estensione possa avvenire con emanazione di apposito decreto per particolari «tipologie di soggetti» come previsto dal comma 2 dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010. Non pare che tale eventuale estensione potrebbe essere contestata in quanto i dati di cui è richiesta la comunicazione sono dati di cui, per altri versi, è già prevista e/o richiesta la conoscenza dalla normativa per le imprese italiane, compreso il riferimento all'indicazione delle generalità dei titolari delle quote di partecipazione anche per il tramite di società controllanti, controllate o fiduciarie.

#### LA NOVITA' NORMATIVA

##### Contratti pubblici aggiudicati a operatori "black list"

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi "black list" sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici previa **autorizzazione** rilasciata dal **Ministero dell'economia e delle finanze**. Tale disposizione si applica anche in **deroga** ad **accordi bilaterali** siglati con l'Italia che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti a condizioni di parità. All'**istanza** per il rilascio delle autorizzazioni devono essere **allegati** i **documenti** concernenti una serie di **14** diversi **dati**, che riguardano informazioni sul **bilancio** e sulla **compagine sociale** degli operatori.

##### Procedimenti e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione gli operatori economici devono presentare apposita domanda indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V, via XX Settembre 97, 00187 Roma.

All'istanza devono essere allegati i documenti concernenti una serie di 14 diversi dati, che riguardano informazioni sul bilancio e sulla compagine sociale. In particolare devono essere rese note le informazioni su:

- atto costitutivo ed eventuali provvedimenti di autorizzazione, ove richiesti dalle leggi nazionali;
- generalità dell'imprenditore individuale;
- ragione sociale;
- sede sociale ed eventuali sedi secondarie;
- sede amministrativa;
- generalità del soggetto tenentario delle scritture contabili;
- oggetto sociale;
- capitale sociale sottoscritto e versato;
- generalità dei titolari delle quote di partecipazione sociale, anche per il tramite di società controllanti, controllate e fiduciarie;
- sistema di amministrazione;
- generalità degli amministratori e possesso dei requisiti di eleggibilità, conformemente alla normativa italiana;

- l) generalità dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile, eventualmente nominati;  
m) data di approvazione del bilancio.

Inoltre dovranno essere fornite le informazioni su tutte le vicende modificative che si sono verificate negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza, con riferimento a:

- denominazione;
- quote di partecipazione;
- organi di amministrazione.

Sia i dati richiesti che le vicende modificative degli ultimi cinque anni devono essere documentati, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante certificati od attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale<sup>5</sup>.

Il Ministero, verificata la completezza della documentazione prodotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda<sup>6</sup> rilascia l'autorizzazione ovvero esprime il proprio diniego. In caso di diniego all'autorizzazione può essere presentata una nuova istanza.

L'autorizzazione ha validità di un anno a decorrere dalla data del rilascio. Il Ministero può effettuare controlli a campione ed esercita la vigilanza sul permanere delle condizioni richieste.

-----  
<sup>5</sup> Art. 3, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

<sup>6</sup> Art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 *Lo sai che*

*Osra ha la soluzione per gestire in modo completo, semplice e veloce gli obblighi in materia di antiriciclaggio.*

**SIAR - Sistema Integrato Anti Riciclaggio**

*Disponibile in 3 versioni: per Professionisti, per Intermediari Finanziari ed Operatori non Finanziari.*

**[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)**



# QUALI I LIMITI ALLA RILEVANZA DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SOSTENUTE DAI PROFESSIONISTI?

Tratto da "Corriere Tributario n. 12/ 2011"  
di Nicola Forte  
Commercialista in Roma - Studio Forte

L' Agenzia delle entrate ha ritenuto che la **deduzione delle spese** alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nella **misura limitata del 75%** trovi applicazione anche con riferimento alle spese di **rappresentanza**, trattandosi di una limitazione a «carattere generale». L'interpretazione non è convincente in quanto la **natura** dei predetti **oneri** è **variabile** in funzione delle **finalità** che il **professionista** intende perseguire sostenendo tali spese.

A distanza di oltre due anni dall'approvazione dell'art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112<sup>5</sup> che ha introdotto alcune novità relative alla disciplina delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sia agli effetti dell'IVA, ma anche ai fini delle imposte sui redditi è opportuno fare il punto della situazione.

Le novità concernenti l'IVA hanno dato luogo a rilevanti conseguenze anche ai fini della determinazione del reddito professionale netto. Per tale ragione, nell'esame delle modifiche previste per i redditi di lavoro autonomo, non potranno trascurarsi completamente i profili dell'imposizione indiretta.

## Spese alberghiere e oneri per la somministrazione di alimenti e bevande: i limiti del 75% e del 2%

L'art. 83, comma 28-*quater*, del D.L. n. 112/2008 è intervenuto limitando la deduzione dal reddito di lavoro autonomo e dal reddito d'impresa delle spese alberghiere e degli oneri relativi alla somministrazione di alimenti e bevande.

La modifica è intervenuta, per quanto riguarda il reddito d'impresa, sul testo dell'art. 109, comma 5, del T.U.I.R. con l'aggiunta di un altro periodo, per gli esercenti arti e professioni, sull'art. 54, comma 5, del T.U.I.R., tramite la sostituzione del primo periodo. In particolare, secondo il testo normativo attualmente vigente «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di

alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta».

Deve però evidenziarsi come il legislatore non abbia inteso sostituire il precedente limite alla deducibilità calcolato in misura percentuale rispetto ai compensi professionali percepiti. Pertanto la nuova limitazione si aggiunge alla disposizione precedentemente in vigore. In buona sostanza i due limiti, cioè quello già applicabile e quello nuovo, pari al 75% degli oneri, concorrono.

Deve poi considerarsi che la disciplina ai fini delle imposte sui redditi, anche se assolve alla funzione di recuperare il minor gettito IVA<sup>6</sup> è, almeno sotto un certo profilo, del tutto indipendente dal comportamento assunto dal contribuente ai fini della detrazione. In buona sostanza se il contribuente decide di rinunciare al beneficio concesso dal legislatore e rappresentato dalla detrazione IVA dopo l'intervento realizzato sul testo dell'art. 19-*bis*1, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 (cfr. *infra*) non può, per questo, non applicare il limite del 75% valido per le imposte sui redditi. Tale limitazione troverà in ogni caso applicazione.

<sup>6</sup> Una delle novità apportate dall'art. 83 del D.L. n. 112/2008 riguarda l'integrale deducibilità dell'IVA con riferimento alle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Il legislatore nazionale è stato dunque obbligato ad adeguare la normativa interna a quella internazionale. Conseguentemente al fine di recuperare il gettito venuto meno per effetto della predetta modifica normativa è intervenuto sulle imposte dirette limitando la deduzione dei predetti oneri nella misura del 75%.

### Note:

<sup>5</sup> Convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

### Computo della deduzione

- Non è del tutto chiaro come debba **concorrere** la limitazione alla deducibilità delle **spese** alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nella **misura limitata** del **75%** rispetto all'**ulteriore** limite, del **2%**, commisurato ai compensi percepiti.  
- Il lavoratore autonomo deve **prima** rideterminare le **spese deducibili** nella misura del **75%** e **poi** verificare che sussista la **capienza** del predetto importo nel «plafond» pari al **2%** dei **compensi percepiti**.

Durante la fase immediatamente successiva all'approvazione definitiva del D.L. n. 112/2008 sono sorti alcuni dubbi sui criteri di computo dei predetti limiti. Infatti non era del tutto chiaro come dovesse concorrere la limitazione alla deducibilità dei predetti costi nella misura del 75% rispetto all'ulteriore limite, del 2%, commisurato ai compensi percepiti. Secondo un'interpretazione rigorosamente letterale il lavoratore autonomo deve prima rideterminare le spese deducibili nella misura del 75% e successivamente verificare che sussista la capienza del predetto importo nel *plafond* pari al 2% dei compensi percepiti. Invece non è corretto prima procedere al confronto dell'intero ammontare delle spese sostenute con il *plafond* del 2% e successivamente, dopo aver verificato la capienza o meno all'interno del *plafond*, ridurre ulteriormente l'importo così determinato nella misura del 75%.

L'interpretazione prospettata in questa sede è conforme a quella dell'Agenzia delle entrate. Secondo l'Amministrazione finanziaria «l'ammontare del 2% dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, che comunque compete solo relativamente al 75% dei costi sostenuti, nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione». Secondo l'Assonime<sup>7</sup>, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, «la deduzione delle spese in questione deve soddisfare ad entrambe le condizioni senza che ciò comporti ... il cumulo di entrambe le misure limitative. Ciò vuol dire, in altri termini, che il rispetto di uno dei due predetti limiti potrebbe soddisfare anche la condizione posta dall'altro».

### Le spese di rappresentanza: la concorrenza del limite del 75% e dell'1% dei compensi

Occorre poi domandarsi se la limitazione della deduzione dei predetti costi nella misura del 75% trovi applicazione anche con riferimento alle spese alberghiere e di somministrazione aventi natura di spese di rappresentanza<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Circolare 21 ottobre 2008, n. 55.

<sup>8</sup> Che, in realtà, come affermato dall'Agenzia delle entrate, vengono sostenuti in contesti e circostanze particolari e proprio per tale ragione si configurano quali

L'Amministrazione finanziaria fornisce soluzione positiva al problema attribuendo alla nuova limitazione percentuale «carattere di regola generale». Conseguentemente, anche se da un punto di vista letterale la nuova disposizione non prevede espressamente l'applicazione del nuovo limite alle spese di rappresentanza, «una interpretazione logico-sistematica della nuova norma porta a ritenere che la nuova riduzione al 75% debba concorrere con il limite specifico già previsto per le spese di rappresentanza, analogamente a quanto disposto, in linea generale, dal primo periodo del comma 5 in discorso in relazione alla concorrenza del limite del 75% del costo con il tetto massimo rappresentato dal 2% dei compensi».

Secondo l'interpretazione prospettata dall'Amministrazione finanziaria il nuovo limite deve trovare applicazione, «a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga sostenuta. Il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75%, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza deve rispettare anche l'ulteriore parametro segnato dall'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta»<sup>9</sup>.

### La partecipazione a corsi, convegni e simili: il calcolo del «doppio» limite

La medesima interpretazione viene prospettata a proposito delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. Secondo l'Agenzia delle entrate<sup>10</sup> i predetti oneri devono essere assunti nella misura del 75% per essere ammessi in deduzione entro il limite del 50% «in sostanza occorre calcolare il 50% del 75% del costo relativo». Tuttavia l'Assonime<sup>11</sup> ha espresso alcune perplessità su tale soluzione. Infatti applicando «tale regola si arriverebbe ad una soglia di deducibilità (37,50%) inferiore ad entrambi i limiti posti dalle due discipline».

A tal proposito è possibile individuare anche ulteriori argomentazioni in contrasto con la tesi dell'Agenzia delle entrate che appare eccessivamente rigorosa.

Innanzitutto occorre comprendere per quale ragione il problema in esame non sia stato posto ancor prima delle modifiche di cui al D.L. n. 112/2008. L'Agenzia delle entrate argomenta la propria tesi forzando il tenore letterale della disposizione che non prevede, almeno, espressamente, l'applicazione del doppio limite.

Da questo punto di vista, a parte la previsione del nuovo limite del 75%, la disposizione non è cambiata.

spese di rappresentanza (cfr. circolare n. 53/E del 2008, cit.).

<sup>9</sup> Circolare n. 53/E del 2008, cit.

<sup>10</sup> Circolare n. 53/E del 2008, cit.

<sup>11</sup> Circolare 21 ottobre 2008, n. 55, cit.

Non si comprende, quindi, per quale ragione gli interpreti non abbiano inteso (correttamente) applicare il doppio limite del 2% dei compensi e del 50% sui costi sostenuti per le spese di viaggio e soggiorno in occasione della partecipazione a convegni, corsi e simili.

Occorre poi considerare, quale ulteriore argomentazione, che dal tenore letterale dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo, si desume che le spese di viaggio e soggiorno sostenute in occasione di convegni hanno natura completamente diversa rispetto a quelle per le somministrazioni di alimenti e bevande. La circostanza è chiaramente comprensibile dalla formulazione letterale della norma che fa riferimento alle spese di «soggiorno» anziché a quelle alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. L'utilizzo di tale diversa espressione non è casuale ed è voluto dal legislatore, il quale ha ritenuto di dover limitare in questa circostanza la deduzione delle predette spese nella «misura speciale» del 50% anziché di quella generalmente applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande pari al 2% dei compensi. In buona sostanza ai fini dell'applicazione di tale disposizione i predetti oneri sono trattati alla stregua delle spese di aggiornamento professionale. Pertanto non sembra corretta l'applicazione del limite del 75% riguardante esclusivamente le spese di somministrazione di alimenti e bevande in senso stretto.

### Le spese di vitto ed alloggio deducibili in misura integrale

L'Agenzia delle entrate ha poi ulteriormente chiarito come il limite del 75% non trovi applicazione con riferimento alle spese di vitto ed alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In questo caso i predetti oneri risultano interamente deducibili.

#### LA PRASSI AMMINISTRATIVA

##### Deducibilità integrale

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il limite del 75% per la deducibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non trova applicazione per le **spese di vitto e alloggio** sostenute dal **committente** per conto del **professionista** e da questi **addebitate in fattura**. In questo caso gli **oneri** sono interamente **deducibili**.

L'interpretazione è fondata sulla formulazione letterale della norma (art. 54, comma 5, secondo periodo, del T.U.I.R.) che prevede espressamente la deducibilità piena, quindi senza alcun limite percentuale, qualora le spese siano sostenute dal committente. Inoltre la «nuova» limitazione non riguarda neppure le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi di cui

all'art. 54, comma 6, del T.U.I.R. I predetti oneri restano deducibili secondo i criteri speciali individuati dall'art. 95, comma 3, avente ad oggetto le spese per prestazioni di lavoro.

### L'IVA non detratta

E' stato già anticipato come una delle novità apportate dall'art. 83 del citato D.L. n. 112/2008 abbia interessato l'integrale deducibilità dell'IVA per le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il legislatore ha di fatto completato il precedente intervento realizzato dalla legge Finanziaria del 2008 (legge n. 244/2007). In quella sede fu prevista espressamente un'eccezione al principio generale che stabiliva la completa indetraibilità del tributo con riferimento ai predetti oneri. Il legislatore della precedente legge Finanziaria aveva già previsto che se le predette prestazioni fossero «inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili» e fossero state «erogate nei giorni di svolgimento degli stessi», non avrebbe trovato applicazione la regola generale contenuta nell'art. 19-*bis*1 avente ad oggetto l'esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi. L'art. 83, comma 28-*bis*, del provvedimento in esame ha soppresso la prima parte dell'art. 19-*bis*1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972. Per effetto di tale modifica normativa il testo novellato della lett. e) prevede ora solo l'indetraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni di trasporto di persone.

La possibilità di considerare in detrazione l'IVA relativa alle spese alberghiere e dei servizi di somministrazione si pone esclusivamente in relazione al principio di inerenza di cui all'art. 19 del decreto IVA<sup>12</sup>. La detrazione spetta esclusivamente per le spese sostenute nell'esercizio delle attività d'impresa e di lavoro autonomo. Invece per gli oneri sostenuti a titolo personale il tributo continuerà ad essere indetraibile. In buona sostanza il legislatore non ha inteso introdurre una presunzione di inerenza delle predette spese. La sussistenza di tale requisito deve essere valutata di volta in volta in relazione ad una serie di elementi quali, ad esempio, la tipologia di attività svolta, il luogo in cui sono state erogate le prestazioni in questione, ecc.<sup>13</sup>.

Con riferimento all'individuazione del corretto ambito applicativo della nuova disciplina l'Agenzia delle entrate ha precisato come le modifiche introdotte dal decreto-legge non possano essere applicate in ogni caso. In particolare l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni valide ai fini delle imposte sui redditi, continua ad essere integralmente

<sup>12</sup> Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 2008, cit., e circolare Assonime 21 ottobre 2008, n. 55, cit.

<sup>13</sup> Ad esempio se le spese alberghiere riguardano una struttura ubicata in una nota località turistica in prossimità del periodo estivo è ragionevole presumere che gli oneri in questione siano sostenuti a titolo personale, cioè al di fuori della sfera professionale/imprenditoriale.

indetraibile<sup>14</sup>. Infatti deve essere ancora applicata la specifica previsione di indetraibilità di cui all'art. 19-bis1, primo comma, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.

Per quanto riguarda tale tributo non vi è dubbio che l'unico documento in grado di attribuire il diritto a considerare in detrazione l'onere fiscale sia rappresentato dalla fattura. Pertanto, qualora il lavoratore autonomo decida di rinunciare a tale beneficio in quanto non economicamente vantaggioso rispetto agli oneri amministrativi che gli sono imposti (richiesta e registrazione della fattura), è necessario comprendere se l'IVA possa essere considerata in diminuzione dal reddito professionale netto.

L'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema esprimendosi negativamente<sup>15</sup>. Secondo il citato documento di prassi «la mancata richiesta della fattura non può avere riflessi ai fini della determinazione del reddito atteso che in tale ipotesi l'indetraibilità dell'IVA non deriverebbe da cause oggettive che precludono l'esercizio del relativo diritto bensì da una valutazione

discrezionale del contribuente. Sebbene, pertanto, il diritto alla detrazione dell'IVA pagata per rivalsa sia subordinato al possesso della fattura, si ritiene che in mancanza della stessa l'imprenditore o il professionista non possa comunque dedurre dal reddito l'IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione».

L'Amministrazione finanziaria ha dunque «smentito» la tesi dell'Assonime che con la citata circolare n. 55/2008 si era schierata, sia pure prudentemente, in favore della deducibilità dell'IVA rimasta a carico del professionista per difetto di fatturazione.

Conforme alla tesi dell'Assonime è l'orientamento espresso da una parte della dottrina che, facendo leva sulla direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 osserva come «la detrazione dell'imposta rappresenti un diritto del contribuente e non un obbligo. Pertanto questi può legittimamente rinunciarvi, sopportando in questo caso un onere che a tutti gli effetti può configurarsi come una componente di spesa deducibile in base ai principi generali»<sup>16</sup>.

-----  
<sup>1</sup> Non costituiscono oggetto di esame in questa sede i criteri utilizzabili per la definizione e l'individuazione delle spese di rappresentanza. E' dunque sufficiente ricordare come la C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E del Ministero delle finanze (par. 3.4), abbia definito spese di rappresentanza «quelle sostenute dai contribuenti per offrire al pubblico un'immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l'acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio». Al contrario non costituiscono spese di rappresentanza «quelle dirette a ottenere un incremento più o meno immediato delle vendite». Tali spese sono «qualificabili più correttamente come spese di propaganda o pubblicitarie» (cfr. Assonime, circolare 21 ottobre 2008, n. 55, cit.).

<sup>1</sup> Cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 3 marzo 2009, n. 6/E, risposta al quesito n. 1.

<sup>1</sup> Così M. Mantovani e B. Santacroce, «Un varco per l'IVA non detratta», in *Il Sole 24-Ore* del 23 ottobre 2008, pag. 34. In senso pressoché conforme, sia pure con motivazioni diverse, D. Deotto, «Trasferte, la chance ineranza», *ivi* del 7 marzo 2009, pag. 21. Secondo l'Autore è possibile superare i limiti della circolare n. 6/E del 2009, cit.

# AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA: TRATTAMENTO DELLE FESTIVITÀ

Tratto da "Guida alla Paghe n. 4/2011"  
di Dimitri Cerioli e Fabio Pappalardo  
Consulenti del Lavoro

## Accordo 26/1/2011

In data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di rinnovo del contratto per i lavoratori del settore logistica, trasporto e spedizione. Tra gli aspetti innovativi le parti sociali hanno apportato alcune modifiche in materia di festività. E' necessario premettere che il contratto collettivo strutturalmente prevede una parte generale valida per tutti i settori regolamentati e due sezioni speciali di cui: la prima, riservata alle imprese del settore trasporto aderenti alle organizzazioni firmatarie il Ccnl Trasporto merci sottoscritto in data 13 giugno 2000; la seconda, riservata alle imprese del settore logistico aderenti ad Assologistica, o comunque rientranti nel campo di applicazione del relativo Ccnl sottoscritto in data 7 luglio 2000.

## Riduzione delle giornate festive 4 novembre

Nella parte generale è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 12, che prevedeva per la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è spostata alla prima domenica del mese di novembre, il trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. Questa modifica è quindi destinata a tutte le imprese che applicano il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, a prescindere dal settore di appartenenza.

## S. Pasqua

Il rinnovo ha inoltre proceduto a rendere uniforme i due settori regolamentati per quanto concerne le previsioni relative alla festività della S. Pasqua. In particolare ha esteso anche alle aziende del settore Trasporto merci quanto disposto per il settore Assologistica e quindi è stata eliminata dall'elenco delle festività, presente nell'articolo 2 della prima sezione parte speciale, la festività della S. Pasqua, in considerazione della circostanza che tale festività non era infatti prevista nella seconda sezione parte speciale articolo 4 riservata alle aziende del settore Logistica.

## Trattamento economico Edr

Per compensare la riduzione delle giornate festive retribuite conseguenti alle modifiche in argomento, ai soli lavoratori in servizio alla data

di stipulazione del rinnovo, e quindi in forza alla data del 26 gennaio 2011, è stato previsto il riconoscimento di un elemento economico distinto della retribuzione non riassorbibile.

Gli importi da corrisponderci sono differenziati innanzitutto per ciascuna sezione del Ccnl ed ulteriormente distinti in relazione al livello di appartenenza, come dettagliato in tabella:

<b>Livello</b>	<b>Trasporto Merci</b>	<b>Assologistica</b>
Quadro	12,89	6,45
1	12,07	6,03
2	11,07	5,54
3 super	10,00	5,00
3	9,75	4,88
4	9,26	4,63
5	8,84	4,42
6	8,26	4,13

L'elemento distinto della retribuzione è da erogare a decorrere da gennaio 2011 e incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

## Giorni festivi

In conseguenza delle modifiche apportate dal rinnovo nel settore del Trasporto, prima sezione parte speciale del Ccnl, sono considerate come festive le seguenti giornate:

- a) la domenica o i giorni di riposo compensativi;
- b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:
  1. Capodanno (1° gennaio),
  2. Epifania (6 gennaio),
  3. Lunedì dopo Pasqua (mobile),
  4. Anniversario della Liberazione (25 aprile),
  5. Festa del lavoro (1° maggio),
  6. Festa della Repubblica (2 giugno),
  7. Assunzione (15 agosto),
  8. Ognissanti (1° novembre),
  9. Immacolata Concezione (8 dicembre),
  10. S. Natale (25 dicembre),
  11. S. Stefano (26 dicembre),
  12. Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera.

## Festività cadenti di sabato o domenica

Qualora una di queste festività cada di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.

## Giornate semifestive

Sono previste inoltre come giornate semifestive:

- il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre);
- il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre).

In tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell'orario normale giornaliero.

## Festa S. Patrono

Nelle località, in cui la Festa del S. Patrono coincide con altra festività, le Associazioni territoriali stabiliranno un'altra giornata di festività in modo da mantenere invariato il numero complessivo delle medesime. Il contratto ha inoltre previsto la flessibilizzazione della giornata festiva del Santo Patrono, consentendo all'azienda di sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, la filiale o l'agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera, con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno e che matureranno al

momento in cui cadrà la festività in questione. I permessi non usufruiti durante l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di aprile successivo.

## Festività lavorate

In caso di prestazione d'opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre alla retribuzione normale spettante per la giornata, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le seguenti maggiorazioni:

- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale): maggiorazione: 50%;
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%.

## Aumenti economici

In merito alla valorizzazione economica delle festività il rinnovo del Ccnl 26 gennaio 2011 prevede espressamente che per il solo biennio 2011 e 2012 gli aumenti economici previsti non debbano essere considerati. Per completezza segnaliamo che parimenti non devono essere considerati anche ai fini della determinazione della quattordicesima e del lavoro straordinario.

## Esempio

### Libro unico del lavoro sezione presenze

Ipotizziamo di elaborare la busta paga di un lavoratore assunto come autista al 3° livello in data 1° settembre 2010, in forza presso un datore di lavoro senza contrattazione territoriale integrativa.

Il calendario di aprile 2011 è il seguente:

calendario delle presenze																																
GIORNO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Tot ore
ORE LAVORATE ORDINARIE	7	S	D	8	8	8	8	7	S	D	8	8	8	8	7	S	D	8	8	8	8	7	S	D	FS	8	8	8	7	S	D	155

### Libro unico del lavoro sezione retributiva

Il lavoratore è retribuito in misura fissa mensile.

I giorni festivi presenti nel mese, ai sensi di quanto disposto dal Ccnl, sono due:

- il giorno del Lunedì dopo Pasqua (che quest'anno si celebra il 25 aprile);
- l'Anniversario della Liberazione (che si celebra il 25 aprile).

Si rileva che quest'anno entrambe le festività cadono nella giornata del 25 aprile, conseguentemente si considera una festività come goduta mentre l'altra viene pagata, in aggiunta alla retribuzione mensile, con la retribuzione globale di 1 giornata (calcolata considerando il divisore mensile pari a 22).

Entrambe le festività vengono valorizzate escludendo l'incidenza degli aumenti economici previsti dall'ultimo rinnovo contrattuale del 26 gennaio 2011. Avremo pertanto: € 1.375,07 / 22 = € 62,50318.

PAGA BASE		CONTINGENZA	SCATTI D'ANZIANITA	AD PERSONAM	PREMIO PRODUZIONE	EDR- VARIE 1	VARIE 2	VARIE 3
1.409,20						9,75		
								TOTALE
								1.418,95
CODICE	DESCRIZIONE				QUANTITA'	VALORE BASE	COMPETENZE	TRATTENUTE
	STIPENDIO				21	64,49773	1.354,45	
	festività' godute				1	62,50318	62,50318	
	festività' non godute				1	62,50318	62,50318	
IMP PREVIDENZIALE	CTR PREVIDENZ	IMP IVS AGGIUNT	CTR AGG IVS	IMP ALTRI	CTR ALTRI			TOT CTR PREVID
1.479,00	135,92							135,92
IMP PREVINDAI	CTR PREVINDAI					CTR FASI		
IMP FISCALE	IRPEF LORDA	DETRAZ. LAVORO	DETRAZ. FAMIL.	IRPEF NETTA			RESTITUZIONE IRPEF	IRPEF NETTA
M 1.343,53	312,75	99,49		213,26				216,26
A								IRPEF TASS SEP
GG	DETRAZ. LAV.	ULTER. DETRAZ.	DETRAZ. CONIUGE	DET. FIGLI	DET.FIGLI < 3 AA	DET. ALTRI FAM.		
M 30	99,49							
A								
IMP TFR 1.1.2001	IMP ALTRE	IMPOSTA 1.1.2001	IMP TFR 31.12.2000	IMPOSTA 31.12.2000	%	ARROT	NETTO A PAGARE	
						0,27		
HH/GG	IMPONIBILE	ACCANT	CTR 0,5%	TFR AI FONDI P.	ACCANT NETTO	IMPONIBILE INAIL	1.130,00	
TFR								
ABI CAB								
NOTE					FIRMA	PERIODO PAGA	APRILE 2011	

In ogni caso pare opportuno segnalare, a parere di chi scrive, l'apparente incerta conciliabilità della riduzione dell'importo relativo alla festività come sopra calcolata, con le previsioni di cui all'art 5 della legge n. 260/1949, come modificata dalla legge n. 90/1954, concernenti le disposizioni da applicare per il trattamento economico in materia di ricorrenze festive."

#### Avviso

Con riferimento a questo articolo, si ritiene opportuno segnalare che le parti firmatarie del Ccnl Autotrasporto merci e logistica hanno, seppur informalmente, fornito prime indicazioni affinché la disposizione sulla sostenibilità delle intese economiche raggiunte ("Aumenti") sia interpretata in modo tale che l'esclusione dell'incidenza degli aumenti retributivi sia applicabile solo alle festività non godute e non a quelle ricadenti nella retribuzione normale mensile.

# COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE TELEMATICHE, NUOVE REGOLE E STANDARD

Tratto da "Quotidiano Ipsoa del 7 aprile 2011"

di Andrea Barone

Responsabile Analisi Normativa Software Lavoro WKI - Giornalista pubblicitista

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Direttoriale del 16 marzo 2011, n. 1546, ha definito nuovi standard per le comunicazioni obbligatorie telematiche di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Le novità entreranno in vigore a partire dalle ore 19 del 30 aprile 2011.

Secondo quanto previsto dal Tavolo Tecnico del Sistema Informativo Lavoro (SIL), l'aggiornamento delle regole e degli standard tecnici avverrà due volte l'anno, il 30 aprile e il 31 ottobre. L'aggiornamento del sistema è necessario per recepire le novità legislative e i mutamenti organizzativi che intervengono nel sistema.

Tra le novità che entreranno in vigore il 30 aprile 2011 si segnala:

- l'introduzione nel Quadro Lavoratore dei campi "Sussistenza della sistemazione alloggiativa" e "Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio", da compilare solo per i lavoratori extracomunitari in caso di utilizzo del modello "Unificato Lav" in sostituzione del "Mod. Q" (contatto di soggiorno concluso con il lavoratore extracomunitario per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato);
- l'inserimento, nel Quadro Ditta Utilizzatrice del modello "Unificato Somm", delle date di inizio e di fine del contratto di somministrazione; occorre, inoltre, specificare se la ditta utilizzatrice ha sede legale al di fuori del territorio nazionale;
- l'introduzione del campo "Data fine affitto ramo d'azienda" nel Quadro Trasferimento del modello "Unificato VARDatori";
- l'inserimento della voce "09 - Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica settore turistico (comma 2 art. 4 Legge n. 183 del 2010)" da utilizzare per la compilazione del campo "Tipo comunicazione" del modulo "Unificato URG";
- la modifica della lunghezza massima del campo "Motivo di permesso" da 3 a 5 caratteri e la sostituzione di tutti i codici esistenti;
- l'aggiornamento di alcune tabelle di classificazione.

Per quanto riguarda la compilazione dei due nuovi campi del modello "Unificato Lav", l'art. 5 bis del

D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra il datore di lavoro e il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide debba contenere:

a) la garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa;

b) l'impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. In mancanza di queste due informazioni, il modello "Unificato Lav" non poteva essere utilizzato in sostituzione del "Mod. Q".

Si segnala che, a differenza del "Mod. Q", il nuovo "Unificato Lav" non contiene l'indicazione dell'ubicazione dell'alloggio concesso al lavoratore e della condizione alloggiativa (lavoratore convivente o meno con il datore di lavoro, alloggio concesso a titolo gratuito o oneroso, ecc.).

Nel modello "Unificato Lav" non è richiesto questo livello di dettaglio: è sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro circa la sussistenza della sistemazione alloggiativa che, per legge, deve essere idonea, ossia deve rientrare "nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

L'inserimento della voce "09 - Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica settore turistico (comma 2 art. 4 Legge n. 183 del 2010)", utilizzabile per la compilazione del campo "Tipo comunicazione" del modulo "Unificato URG", consente di distinguere le comunicazioni "di urgenza" effettuate nel settore turistico dalle altre, considerato che nel settore del turismo sussiste l'obbligo di integrare la comunicazione di urgenza con l'invio del modello "Unificato Lav" entro tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro (anziché entro cinque giorni, come negli altri casi).

A fronte di tutte queste novità, anche i software gestionali utilizzati per la generazione delle comunicazioni obbligatorie dovranno essere aggiornati in tempi brevi.

“ Lo sai che

**OSRA si è adeguata ai nuovi standard del collocamento entrati in vigore il 30 aprile 2011 modificando le tabelle e introducendo i nuovi codici e sopprimendo i vecchi.**

**Le modifiche riguardano le tabelle:**

- **Enti previdenziali**
- **Status straniero (Tipo documento)**
- **Agevolazioni (solo descrizioni)**
- **Tipo comunicazione**
- **Motivi Permesso di soggiorno**

## CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

”

In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.

Data / Sessione	Località	Evento	Relatore	Per Informazioni
10/05/2011 AM	VERONA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
10/05/2011 PM	VICENZA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Veneto Tel. 0445869869
12/05/2011 PM	MILANO	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Lombardia Tel. 029033121
17/05/2011 AM	BERGAMO	Unico e studi di settore	G. BERARDO	Csi – Rivenditore Tel. 0354596226
17/05/2011 AM	RIVOLI (TO)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	OSRA Tel. 01127366111
17/05/2011 PM	S.GIUSTO C.SE (TO)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Piemonte Tel. 01127366111
18/05/2011 PM	ROMA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Lazio Tel. 0645428950
24/05/2011 AM	PERUGIA	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Umbria Tel. 075393102
24/05/2011 PM	TERNI	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	Filiale Umbria Tel. 075393102
01/06/2011 PM	San Benedetto del Tronto (AP)	Unico e studi di settore	A. GIGLIOTTI	OSRA Adriatica Tel. 0736343677

“ Lo sai che

**con il servizio Net&Day l'informazione è sempre più a portata di mano!**

**News, Circolari, Rassegna stampa e Scadenziario subito sul desktop di B.Point SOLUTION PLATFORM e B.Point DIREZIONE STUDIO per essere aggiornati in tempo reale.**

**[Per saperne di più, consulta la scheda prodotto](#)**

”